



PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI BEVILACQUA

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Bevilacqua per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "messa in sicurezza di un incrocio con rotatoria in località "Marega" di Bevilacqua fra le strade provinciali 41 "del Fratta" e 42^a "dei Boschi" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni

Fra

- il Comune di Bevilacqua, di seguito denominato "Comune", C.F. 82001750239, rappresentato dal Sindaco pro tempore Valentino Girlanda,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesse che:

- con note del 20 aprile 2021, protocollo provinciale 21465, il Comune di Bevilacqua ha manifestato all'Amministrazione provinciale la volontà di attuare un progetto di rifacimento per la messa in sicurezza dell'intersezione a rotatoria sita in località Marega, attualmente non conforme al codice della strada;
- l'istanza è stata accolta e recepita nella deliberazione del Presidente n. 43 del 6 maggio 2021 ad oggetto: "Approvazione in via d'urgenza della variazione di bilancio n. 5 al bilancio di previsione 2021 – 2023, al DUP, ai relativi allegati, verifica degli equilibri di bilancio e destinazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2020" e approvazione della variazione n. 3 al programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
- con nota del 4 giugno 2021, protocollo provinciale 30120, il Presidente della Provincia ha comunicato l'assegnazione del contributo richiesto;
- con deliberazione del Presidente n. 94 del 13 settembre 2021 è stato assegnato il suddetto contributo pari a euro 240.000,00, da attribuire attraverso un accordo di programma, per la regolazione delle condizioni relative alla realizzazione dell'intervento in oggetto e per l'erogazione del contributo a titolo di cofinanziamento della spesa;

si stipula e si conviene quanto segue:

**Articolo 1
(Premesse)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La "Provincia" e il "Comune" convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell'opera pubblica denominata: "messa in sicurezza di un incrocio con rotatoria in località "Marega" di Bevilacqua fra le strade provinciali 41 "del Fratta" e 42^a "dei Boschi".
2. "Provincia" e "Comune" danno atto che il "Comune" è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.
3. Il quadro economico di spesa per la realizzazione dell'opera è di euro 300.000,00.
4. La spesa cofinanziabile da parte della "Provincia", determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal "Comune" e dalla "Provincia", è di euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
5. La "Provincia" assegna al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) per la realizzazione della suddetta opera, pari al 80 % sulla spesa cofinanziabile.

Articolo 3

(Impegni del "Comune")

1. Il "Comune" è stazione appaltante dell'opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l'opera pubblica si rendessero necessarie l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, il "Comune" è autorità espropriante.
2. Il "Comune" assume l'impegno:
 - a) di finanziare la spesa dell'opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
 - b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
3. Il "Comune" assume l'impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale e il logo provinciale completi della frase: "*Opera pubblica "(denominazione dell'opera)", eseguita in accordo di programma tra Comune di e Provincia di Verona, sottoscritto in data*".

Articolo 4

(Impegni della "Provincia")

1. La "Provincia" si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla "Provincia" dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. La "Provincia" si obbliga a corrispondere al "Comune" un contributo agli investimenti di euro 240.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, corrispondente al 80% sulla spesa cofinanziabile.
3. La "Provincia" si impegna a pagare il contributo di euro 240.000,00 al "Comune":
 - per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla "Provincia" del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitiva approvato);
 - per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate e dell'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

Articolo 5

(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato in base:
 - alla relazione acclarante finale che riepiloghi le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Comune proponente, documentate con titoli di pagamento e di riscossione, qualora la spesa totale sia inferiore a quella del contributo assegnato;
 - all'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale", redatto sull'*as built*, che attesterà la consistenza finale della consistenza provinciale e comunale.

2. Qualora il "Comune" non procedesse nell'opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla "Provincia".

3. La comunicazione del "Comune" deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l'opera dalla programmazione comunale; in questo caso il "Comune" si impegna a restituire alla "Provincia" tutte le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

Articolo 6

(Collaudo e consegna delle opere)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all'opera pubblica "messa in sicurezza di un incrocio con rotatoria in località "Marega" di Bevilacqua fra le strade provinciali 41 "del Fratta" e 42^a "dei Boschi" verranno prese in carico dalla "Provincia" e dal "Comune" per le opere di competenza, secondo l'elaborato "Piano delle consistenze comunale e provinciale finale".

2. La "Provincia" potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell'opera pubblica "messa in sicurezza di un incrocio con rotatoria in località "Marega" di Bevilacqua fra le strade provinciali 41 "del Fratta" e 42^a "dei Boschi" a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.

3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 7

(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell'opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.

4. Il "Comune" si impegna ad accettare a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione e alla fornitura di utenze eventualmente programmate sull'intersezione, nonché tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie, impiantistiche e di verde eventualmente inserite nell'area dell'intersezione.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all'articolo 4, comma 3.

Articolo 9

(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del "Comune" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del "Comune".

Articolo 10

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 11
(Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
 - Sindaco del "Comune" o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - Presidente della "Provincia", o suo delegato.
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della "Provincia" e dal responsabile dell'area tecnica del "Comune".

Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Bevilacqua

Il Sindaco

Valentino Girlanda

Per la Provincia di Verona

Il Presidente

Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.